

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZIO, DA ADIBIRE A SPORTELLO BANCARIO, ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO - VIA STELVIO, 25**TRA**

il Dott. Tommaso Saporito, nato a Petilia Policastro (KR) il 01/12/1958, nella sua qualità di Direttore Generale legale rappresentante dell'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario (C.F. e P. IVA 00988090148), domiciliato per la carica presso la stessa, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario che rappresenta, nel seguito denominata anche "*Concedente*";

E

l'ing. Matteo Bertolini, nato a Sondrio (SO) il giorno 11 giugno 1954, in qualità di Direttore centrale, e il rag. Sergio Giovanni Piero, nato a Tirano (SO) il giorno 11 gennaio 1957, in qualità di Condirettore centrale, entrambi domiciliati per la carica presso la sede centrale della Banca Popolare di Sondrio, i quali dichiarano di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della Banca Popolare di Sondrio, Soc. Coop. per azioni con sede in Sondrio, piazza Garibaldi, 16, C.F. e P. IVA 00053810149, con poteri di firma a norma del regolamento per l'uso della firma sociale, nel seguito denominata anche "*Concessionario*",

* * *

premessi che:

- con delibera n. 1167 del 22.12.2010 l'ex AOVV, ora ASST, aveva stipulato con la Banca Popolare apposita convenzione per la concessione in uso di spazio da adibire a sportello bancario interno dello stabile adibito a Portineria del Presidio Ospedaliero di Sondrio con decorrenza dall' 01/01/2011 e scadenza il 31/12/2019, rinnovabile per ugual periodo;
- con nota prot. 26185 del 20/06/2019 l'ASST ha richiesto alla Banca Popolare di Sondrio la disponibilità al rinnovo della concessione in essere alle medesime o migliori condizioni;
- con nota prot. 32053 del 02/08/2019 la Banca Popolare di Sondrio ha manifestato la disponibilità al rinnovo della convenzione in argomento alle seguenti condizioni:
 - durata della concessione: 9 anni a decorrere dal 01.01.2020;
 - canone annuo: € 8.000,00 (euro ottomila/00);
 - realizzazione a spese della Banca Popolare di Sondrio, per conto di questa ASST, delle opere di rifacimento delle facciate poste a sud e ovest del padiglione nord dell'Ospedale, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 120.000 € (euro centoventi mila/00) comprensivo di IVA;
- con ulteriore nota inviata via mail in data 25/09/2019 (n. prot. 39144/2019) la Banca Popolare di Sondrio si impegna, più esattamente, ad eseguire le opere di ritinteggiatura delle suddette facciate, compresa la rimozione di 11 balconi, come da disegni allegati alla convenzione,

* * *

**SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:**

L

ART. 1

L'ASST concede in uso alla Banca Popolare di Sondrio, per adibirlo a sportello bancario, lo spazio di mq. 41 all'interno del Presidio ospedaliero di Sondrio - di fronte alla portineria e meglio specificato nella planimetria allegata.

ART. 2

La concessione in uso avrà la durata di anni 9 (nove) cioè dall'01.01.2020 al 31.12.2028. La durata della convenzione è stata così concordata tra le parti tenuto conto dei lavori che la Banca Popolare di Sondrio eseguirà, a propria cura e spese, aventi ad oggetto opere di rifacimento delle facciate poste a sud e ovest del padiglione nord dell'Ospedale, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 120.000 € (euro centoventi mila/00) comprensivo di IVA.

Il Concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dalla convenzione dandone avviso al Concedente, mediante lettera raccomandata o PEC, spedita almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, con esclusione di qualsiasi risarcimento danni a qualsiasi titolo, fatta salva la restituzione dei locali nel pristino stato.

ART. 3

Il corrispettivo della concessione in uso viene convenuto pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00) annui, fuori campo IVA (art. 4 DPR 633/1972), che verranno corrisposti in n. 4 rate trimestrali anticipate di € 2.000,00 (euro duemila/00).

ART. 4

Lo spazio concesso in uso risulta già approntato a cura e spese della Banca Popolare di Sondrio e alla scadenza il concessionario potrà asportare tutto quanto si riferisce all'esercizio della propria attività: casseforti, barriere con sportelli, divisori in legno, cancelli di sicurezza, apparecchi di illuminazione, telefoni e tutto quanto è inerente ai propri impianti, anche se infisso.

Resta inteso che, al termine della concessione in uso, per i miglioramenti apportati all'immobile da parte del concessionario, nonché per le addizioni non separabili dall'immobile, non spetterà al concessionario alcun indennizzo, fatto salvo il diritto del concessionario di asportare quanto conferito per lo svolgimento della propria attività.

La Banca Popolare di Sondrio si impegna, a propria cura e spese, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 120.000 (euro centoventi mila/00) comprensivo di IVA, ad eseguire le opere di ritinteggiatura delle facciate poste a sud e ovest del padiglione nord dell'Ospedale, compresa la rimozione di 11 balconi, come da disegni allegati alla presente convenzione.

Per i lavori di cui sopra, in virtù della presente convenzione, l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario delega la Banca Popolare di Sondrio a:

- assumere ai sensi ed agli effetti di cui al Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. int. la qualifica di soggetto avente titolo a presentare la Denuncia di Inizio Attività ovvero qualsiasi altra autorizzazione o permesso comunque denominato necessari ai lavori in parola presso gli Enti competenti;
- assumere, in qualità di Titolare del Permesso comunale, le incombenze da esso derivanti;

- nominare, per la progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza delle opere in parola, tecnici abilitati aventi le necessarie competenze;
- assumere, ai sensi ed agli effetti di cui al D.Lgs 81/2008 e succ. mod. int. il ruolo di Committente dei Lavori.

All'atto dell'approvazione della presente convenzione il Concedente provvederà alla nomina di un proprio incaricato che eserciterà le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della presente convenzione.

ART. 5

Lo spazio viene consegnato in normale stato di manutenzione e le riparazioni di piccola manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 Cod. Civile saranno a carico del concessionario.

ART. 6

Il concessionario esonera il concedente da ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa provenirgli da fatto di terzi e segnatamente per furti.

Il concessionario si impegna altresì agli adempimenti connessi all'applicazione delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al concedente in relazione ad eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il concessionario.

Salvo il consenso scritto da parte del concedente, è fatto espresso divieto al concessionario di cedere la presente convenzione, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile, ad eccezione della cessione ai propri enti controllati e/o partecipati nel campo finanziario e dei servizi bancari. E' inoltre vietato al concessionario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti.

ART. 7

Ad ogni effetto della presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi, il concessionario elegge domicilio nei locali concessi in uso e, qualora esso in seguito non li occupi più, elegge domicilio presso la propria sede centrale in Sondrio.

Il concedente elegge domicilio presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario, in Sondrio.

ART. 8

Ogni controversia, relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri da nominarsi uno per ciascuna, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio di Sondrio.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso

di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti convenzionali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al concedente e per metà al concessionario.

ART. 9

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile.


Art. 10

L'onere della registrazione e tutti gli adempimenti e spese inerenti (imposta di registro e bollo), conseguenti e dipendenti alla presente convenzione sono a totale carico della Banca Popolare di Sondrio che, a mezzo dei suoi rappresentanti, dichiara di accettarle.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL CONCESSIONARIO
PER LA BANCA POPOLARE DI
SONDRIO**

**IL CONCEDENTE
PER L'ASST VALTELLINA E ALTO
LARIO**



VIA DON BOSCO


INGRESSO

facciate da tinteggiare

PADIGLIONE NORD



NORD



1